

 Atto di Consiglio	Staff del Consiglio Comunale Coproponenti: Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Informati: Direzione Generale	N. Proposta: DC/PRO/2022/57
Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE : ART. 2, COMMA 3 TER E ART. 3 BIS.		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Lo Statuto comunale, approvato nel 1991, prevede, tra gli obiettivi programmatici del Comune, di orientare la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica (art. 2, comma 3 ter); di promuovere la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; di concorrere, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione (art, 2, comma 9);
- Lo Statuto prevede inoltre che i diritti di partecipazione siano riconosciuti agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro e di studio (art. 3);

RICHIAMATO

il proprio ODG n. 67 PG. 88520/2022, approvato il 21/02/2022, e i riferimenti ivi citati, in particolare: l'art. 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, che afferma: « Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parte adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari»; la Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio di Europa il 6/11/1997, firmata dall'Italia e non ancora ratificata, che prevede che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto domestico, l'acquisizione della cittadinanza per «le persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente (art.6 paragrafo 4, lettera c);

VISTO

- l'art. 3 della Costituzione Italiana, che sancisce che «tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

CONSIDERATO

l'impegno, assunto con l' ODG n. 67 citato, di modificare lo Statuto comunale affinché venga introdotto il riferimento simbolico allo "Ius Soli" , in attesa dell'auspicata riforma della legge sulla cittadinanza, allo scopo di promuovere l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza; ed inoltre l'impegno a sancire l'appartenenza alla comunità locale, istituendo una speciale forma di "Cittadinanza onoraria del Comune di Bologna", da conferire ai minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano;

RITENUTO

di dare attuazione dell'ODG citato e di approvare le seguenti modifiche al testo vigente dello Statuto del Comune di Bologna:

- integrare l'articolo 2, comma 3 ter, nel Titolo I "Principi", inserendo il riferimento simbolico allo "Ius Soli", allo scopo di promuovere l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza;

- aggiungere un nuovo articolo 3-bis nel Titolo II "Istituti di partecipazione", per introdurre in via generale e definire nelle sue caratteristiche essenziali il nuovo istituto della "Cittadinanza onoraria per minori stranieri", residenti a Bologna, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano, al fine di riconoscere il loro ruolo di coesione fra popoli e culture diverse e difendere le libertà fondamentali dell'individuo;

Visto l'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 16, comma 2, lett. a) e 67 dello Statuto;

Visto l'art. 91, comma 1, lett. a) del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Dato atto dell'istruttoria svolta nella competente Commissione consiliare;

Preso atto, ai sensi dell' art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Staff Consiglio e dal Responsabile dell' Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti ;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Sentita la Direzione generale;

Su proposta di Consiglieri e Consigliere comunali (in atti);

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti modifiche dello Statuto del Comune di Bologna:

- all'art. 2, co. 3 ter, dopo le parole "condizione psico-fisica." è aggiunta la frase "Per questo, il Comune di Bologna si riconosce nel principio dello "Ius Soli" come mezzo di acquisto della cittadinanza italiana, affermandone l'importanza ai fini della concreta attuazione del principio costituzionale di uguaglianza";
- dopo l'art. 3, è inserito l'art 3 bis: "Cittadinanza onoraria del Comune di Bologna per minori stranieri"

"E' istituita la Cittadinanza onoraria del Comune di Bologna per tutti i minori stranieri

residenti a Bologna, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone";

2. DI DARE ATTO che il testo consolidato dello Statuto, integrato e coordinato con le modifiche apportate dal presente atto, viene allegato sub A), parte integrante;
3. DI DARE ATTO che le disposizioni organizzative e applicative relative al nuovo istituto di cui all'art. 3-bis dello Statuto saranno adottate dalla Giunta comunale.